TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore designato, dott. Antonietta Donzella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3254/2018 R.G., avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo";

promossa da:

CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, C.F. 02397650926, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Ragusa, alla via Roma n. 16, presso lo studio dell'Avv. Paolo Canonaco del Foro di Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;

OPPONENTE

contro:

SOCIETÀ AGRICOLA RIOFAVARA DI PADOVA S. & C. S.S., con sede in Ispica (RG), c.da Favara, S.P. Ispica-Pachino, P.IVA 01098450883, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Ispica (RG), alla via Ugo Foscolo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Terranova del Foro di Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura acclusa al ricorso per decreto ingiuntivo;

OPPOSTA

La causa è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza dell'08.II.2022, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma quarto, D.L. n. 34/2020, con assegnazione alle parti di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:

CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A.:

"*Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e reietta, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A.:*

Arbitrato in Italia

Firmato Da: DONZELLA ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40279f088f29dbe

- *in via pregiudiziale, dato atto della sussistenza delle clausole compromissorie previsti dagli artt. 37 e 38 dello statuto sociale di CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A., accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere della presente controversia; dichiarare il decreto ingiuntivo n. 1163/87, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 7 giugno 2018, nel procedimento iscritto al n. 1712/2018 R.G., ad istanza della SOCIETÀ AGRICOLA RIOFAVARA DI PADOVA S. & C. S.S., nullo e di nessun effetto, attesa l'illegittimità del provvedimento stesso e, comunque, l'infondatezza delle domande spiegate dalla medesima parte ricorrente, disponendone la revoca;*
- *nel merito, per tutte le motivazioni, concorrenti e/o subordinate esposte in narrativa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare tutte le domande proposte dalla SOCIETÀ AGRICOLA RIOFAVARA DI PADOVA S. & C. S.S., in quanto infondate in fatto ed in diritto;*
- *in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.*".

SOCIETÀ AGRICOLA RIOFAVARA DI PADOVA S. & C. S.S.:

"*Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata l'opposizione proposta da CREDITAGRI ITALIA con l'atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 19.VII.2018 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1163/2018 reso dal Sig. Presidente dell'Intestato Tribunale, dott. Biagio Insacco, il 7.VI.2018, notificato il dì 11.VI.2018.*

Con vittoria di spese e compensi professionali.".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.VII.2018 la CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A. ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1163/2018, notificatole l'11.VI.2018, emesso da questo Tribunale in data 08.VI.2018, su ricorso della SOCIETÀ AGRICOLA RIOFAVARA DI PADOVA S. & C. S.S. e con clausola di provvisoria esecuzione, per il pagamento della complessiva somma di € 7.500,00, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, dalla medesima depositata nel c.d. fondo rischi costituito presso la filiale di Ragusa della Fidi Impresa Verde (in prosieguo incorporata nell'odierna opponente) al fine di ottenerne la prestazione di garanzia in favore della B.A.P.R. in occasione del finanziamento di € 160.000,00 da quest'ultima erogatole ed estinto il 16.I.2004, con conseguente diritto al suo rimborso nei termini di cui alla comunicata nota prot. n. 2720/SAG/2015 del 16.XI.2015 (*i.e.* pagamento a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni dalla comunicazione).

A sostegno della proposta opposizione la CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A. ha preliminarmente eccepito l'incompetenza dell'adita A.G. a conoscere della pretesa restitutoria avanzata in via monitoria dalla SOCIETÀ AGRICOLA RIOFAVARA DI PADOVA S. & C. S.S., alla luce della clausola compromissoria di cui agli artt. 37 e 38 dello statuto sociale di essa opponente, deducendo quindi l'infondatezza della domanda nel merito, la somma oggetto di ripetizione non essendo stata costituita dall'opposta in deposito cauzionale, bensì versata a titolo di contribuzione dovuta ad essa società opponente, a termini dello statuto della poi incorporata Fidi Impresa Verde, per la costituzione e la implementazione del c.d. fondo rischi preordinato all'esecuzione degli interventi in garanzia.

Costituitasi in lite, la SOCIETÀ AGRICOLA RIOFAVARA DI PADOVA S. & C. S.S. ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome infondata, eccependo in particolare l'inopponibilità ad essa opposta della dedotta e giammai approvata clausola compromissoria - comunque inetta ad escludere la competenza dell'A.G. ad emettere il d.i. opposto - e, nel merito, l'avvenuto riconoscimento del debito ad opera della società opponente, mercé la sopra citata nota prot. n.2720/SAG/2015 del 16.XI.2015.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: DONZELLA ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40279f088f29dbe

Disattesa l'istanza di concessione della p.e. del d.i. opposto, assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. e ultimata la trattazione, la causa è stata infine assunta in decisione all'udienza cartolare dell'08.II.2022, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.

Così compendiati l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, l'esame del merito della proposta domanda monitoria appare precluso dal doveroso accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza tempestivamente e fondatamente avanzata dalla CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A.

Premesso invero che la stessa SOCIETÀ AGRICOLA RIOFAVARA DI PADOVA S. & C. S.S. ha riconosciuto l'incorporazione per fusione, nel 2010, della Fidi Impresa Verde nella cooperativa opponente - circostanza peraltro posta a fondamento dell'individuazione di quest'ultima quale soggetto debitore e legittimato passivo - e la *causa petendi* societaria posta a fondamento del formulato *petitum* restitutorio, deve ritenersi che l'opposta sia senz'altro vincolata dalle disposizioni statutarie della CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A. - sulle quali ha espressamente fondato l'invocato rimborso -, ivi compresa la clausola compromissoria di cui all'art. 37 dello statuto, a mente del quale "*salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M., sono devolute alla cognizione di arbitri irrituali, nominati come in appresso, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che a) insorgano tra soci o tra soci e Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) vertano sulla validità delle delibere assunte da un organo della società, comprese quelle di esclusione di un socio; c) siano promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, o nei loro confronti.// L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco e Liquidatore deve contenere l'espressa accettazione della presente clausola compromissoria.// L'applicazione della presente clausola compromissoria si estende a tutte le categorie di soci*".

Deve dunque ritenersi che tanto la società quanto i singoli soci abbiano inteso sottrarre alla giurisdizione ordinaria ogni eventuale controversia che potesse tra loro insorgere in materia di diritti disponibili (qual è la controversia relativa alla debenza o meno del reclamato importo restitutorio, dalla SOCIETÀ AGRICOLA RIOFAVARA DI PADOVA S. & C. S.S. portata davanti a questo Tribunale) per affidarne la soluzione ad un arbitro o ad un collegio di arbitri, in dipendenza del valore della lite.

Quanto alla qualificazione di tale arbitrato come rituale o irrituale (qualificazione che incide sull'individuazione dei rimedi impugnatori della decisione arbitrale), la Suprema Corte ha chiarito che "*il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà*" (*cfr.* CASS. n. 23629/2015) e, più di recente, che "*al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva desunto la natura irrituale del lodo dal tenore di parte della clausola arbitrale, a mente della quale la decisione del collegio arbitrale sarebbe stata "inappellabile e vincolante per la parti", senza valutare altre espressioni - quali "giudicheranno secondo norme di diritto" e "spese del giudizio" – coerenti con una qualificazione del lodo come arbitrato rituale, né la circostanza che, nel corso del procedimento, il collegio arbitrale aveva*

Firmato Da: DONZELLA ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40279f088f29dbe

precisato trattarsi di arbitrato rituale e le parti avevano aderito a tale determinazione)" (*cfr*. CASS. n. 11313/2018).

Nel caso di specie, atteso il tenore delle espressioni impiegate dalle parti (*i.e.*: "*nello svolgimento dell'arbitrato può essere omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.// La decisione è assunta secondo diritto.// (...) le parti in lite possono concordemente autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile.// La decisione deve essere assunta nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina (...).// il termine (...) può essere prorogato per non più di una volta (...) quando devono essere assunti mezzi di prova o in ogni altro caso in cui, a giudizio dell'arbitro o del Collegio, la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.// La decisione deve contenere i criteri di ripartizione delle spese*", *cfr*. art. 38 dello statuto), le parti, nonostante la formale devoluzione delle controversie alla cognizione di "*arbitri irrituali*", appaiono piuttosto avere inteso fare ricorso non già all'arbitrato irrituale di cui all'art. 808 *bis* c.p.c. - a mente del cui primo comma "*le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga all'articolo 824 bis* (ovvero della disposizione che parifica l'efficacia del lodo all'efficacia della sentenza pronunciata dall'A.G.), *la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo*" -, bensì all'arbitrato rituale ampiamente disciplinato dal Titolo VIII del terzo libro del codice di rito, come appare comprovato - se non in via decisiva dai riferimenti al principio del contraddittorio e dalla prescritta decisione secondo diritto, compatibili con l'arbitrato irrituale -, dalla terzietà ed autorevolezza del Collegio decidente, assicurata mercé l'integrale affidamento al Presidente del Tribunale della designazione della terna arbitrale con selezione dei componenti tra "*esperti di diritto e del settore*", dalla prevista assunzione di mezzi di prova ai fini della "*completezza dell'accertamento*", dalla previsione che la decisione debba esporre i criteri di ripartizione delle spese di arbitrato, dall'assenza di riferimenti in ordine alla vincolatività negoziale della decisione arbitrale e dall'attribuita facoltà di deroga convenzionale in favore di una decisione assunta secondo equità e con lodo non impugnabile.

Attesa la natura c.d. paragiurisdizionale dell'arbitrato rituale, sostitutiva cioè dell'attività giurisdizionale ordinariamente disimpegnata dagli organi statuali, siccome preordinata all'emissione di provvedimento atto ad assumere la stessa efficacia della sentenza emessa dall'A.G. - diversamente che nell'arbitrato irrituale, a mezzo del quale le parti affidano agli arbitri la soluzione della controversia attraverso uno strumento contrattuale, impegnandosi a considerarne la decisione come espressione della loro personale volontà -, l'eccezione di incompetenza tempestivamente formulata dall'opponente ex art. 819 *ter* c.p.c. - a mente del quale, sotto la rubrica "*rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria*", "*la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, nella connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta*" - appare fondata e meritevole di accoglimento (*cfr*. CASS. n. 17908/2014; CASS. n. 21336/2018).

Sebbene l'esistenza di una clausola compromissoria non escluda la competenza del G.O. ad emettere un decreto ingiuntivo - la disciplina del procedimento arbitrale non contemplando l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte* -, l'opposizione va dunque accolta, con conseguente revoca del gravato provvedimento monitorio.

Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico della società opposta, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Firmato Da: DONZELLA ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40279f088f29dbe

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 3254/2018 R.G., in accoglimento della proposta opposizione, ritenuta l'incompetenza dell'adita A.G.;

revoca il decreto ingiuntivo n. 1163/2018 da questo Tribunale emesso in data 08.VI.2018 nei confronti della CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A. su ricorso della SOCIETÀ AGRICOLA RIOFAVARA DI PADOVA S. & C. S.S.;

condanna la SOCIETÀ AGRICOLA RIOFAVARA DI PADOVA S. & C. S.S. al pagamento, in favore della CREDITAGRI ITALIA S.c.p.A., delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.145,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge.

Così è deciso in Ragusa, oggi 01.VII.2022.

IL GIUDICE
dott. Antonietta Donzella

Arbitrato in Italia

Firmato Da: DONZELLA ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40279f088f29dbe